

REGOLAMENTO SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO A MEZZO TAXI

ai sensi dell'art. 3 comma 11 della Legge Regionale 23 febbraio 1995 n. 24

ART. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO TAXI

1. Il Servizio Taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale, è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il Servizio Taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale.

ART. 2 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio Taxi, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato, per le parti in vigore:
 - a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
 - c) dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Codice della strada" e dal "Regolamento di esecuzione" di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;
 - d) dal D.M. 15 dicembre 1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antiinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente" (G.U. n. 79 del 5 aprile 1993);
 - e) dal D.M. 20 aprile 1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura" (G.U. n. 124 del 29 maggio 1993);
 - f) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada" e s.m.i.;
 - g) D.M. 19.11.1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi" (G.U. n. 283 del 1/12/1992);
 - h) dal D.L.vo 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
 - i) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....del.....

ART. 3- MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE (DOMANDA PER ESERCITARE IL SERVIZIO) E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. Per esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento.
3. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di taxi deve presentare istanza diretta al Sindaco, a seguito dell'emanazione di apposito bando di concorso pubblico emesso dall'amministrazione comunale competente.
4. Qualora il Comune non provveda entro un anno da quando si è verificata la disponibilità di una licenza ad emettere il relativo bando di pubblico concorso, la Provincia, sentita la competente Commissione Provinciale, provvede alla revisione del numero e tipo di autoveicoli assegnati al Comune.
5. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, nell'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme di legge.
- 5.1 Nei casi di cui al comma 5 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
- 5.2 In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 5, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
6. Nella domanda il titolare della Ditta, od il legale rappresentante, dovrà impegnarsi ad acquisire la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;
7. Nella domanda il richiedente dovrà indicare:
 - Luogo e data di nascita;
 - Residenza ovvero domicilio, in un comune compreso nel territorio della Regione;
 - Cittadinanza;
 - Codice Fiscale;
 - Denominazione e/o Ragione Sociale della Ditta;
 - Numero di iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - Sede dell'impresa;

- Partita IVA;
- Di non essere titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione di noleggio con autoveicolo, motocarozzetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate da Comuni diversi.

8- Contestualmente alla domanda dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni sostitutive:

- a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 relativamente a data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero – membro della UE- residenti in Italia devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità;
- b) Dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento;
- d) Copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- e) Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
- f) Certificazione medica rilasciata da una A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da una malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività;

9. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia).

ART. 4- TITOLI PREFERENZIALI

1. Costituisce titolo preferenziale, per l'assegnazione delle licenze di esercizio, essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra i quali:
 - a) documentata attività di presenza operativa nel settore: **punti 1 per anno di anzianità;**
 - b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi: **punti 0,30 ogni sei mesi;**
 - c) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida o di familiare del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi: **punti 0,20 ogni sei mesi.**
2. L'Amministrazione comunale potrà tenere conto di altri elementi idonei a giustificare la scelta e dovrà comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della graduatoria.
A parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione della domanda.

ART. 5 – REQUISITI PERSONALI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E ALTRE CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLE STESSA

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio, da parte di ciascuno dei Comuni compresi nel territorio di competenza della Provincia medesima, della licenza taxi.
2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti a taxi, in qualità di sostituto o familiare del titolare della licenza.
3. Prima di rilasciare la licenza per l'esercizio del servizio taxi, i Comuni sono tenuti a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli così come disposto dall'art. 3.
4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i.;
 - e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i..
5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., per l'iscrizione nella sezione A del ruolo;
 - b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lett. A) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.
7. Sono altresì cause di impedimento al rilascio della licenza:
 - a) l'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa vigente;
 - b) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, sia da parte del Comune che emette il bando, sia da parte di altri Comuni nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

ART. 6 – CONTENUTI DEL BANDO

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

- d) indicazione del termine di presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 41;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

ART. 7 – RILASCIO DELLE LICENZE

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento. La licenza è riferita ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da Comune diverso.
3. Entro sessanta giorni dalla data del rilascio della licenza dovrà essere presentato al Comune un certificato di iscrizione al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone.
4. Dei provvedimenti dovrà essere informata la Provincia.

ART. 8 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono, dandone comunicazione al Comune, essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida ;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età;
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della L. 230 del 18/04/1962. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge 239/62 dall'art. 10, comma 3, legge n. 21/92. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge n. 21/92 conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

ART. 9 – DURATA DELLA LICENZA

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi ha la durata normale di 5 (cinque) anni in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della L. 21/92 sulla trasferibilità della licenza, ed è rinnovabile per la stessa durata fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dagli artt. 12,13,14.
2. Il titolare della licenza deve presentare ogni anno, entro il 31 Dicembre, dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno successivo.

ART. 10 – TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'Amministrazione Comunale, a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida:
2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenente al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui al punto e) comma 8 dell'art. 3 ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza, entro detto periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di cui sopra, senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.
4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'iter relativo al trasferimento della licenza deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento stesso.

ART. 11- INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro due mesi dalla data di notificazione dell'assegnazione della licenza.
2. Qualora il titolare della licenza, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Sindaco

dispone la decadenza della licenza.

3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Sindaco per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.
Prima di iniziare il servizio, l'esercente ha l'obbligo di fornire la prova di essere titolare di idonea autovettura immatricolata quale auto pubblica da piazza al pubblico registro automobilistico provinciale e dimostrare inoltre, con opportuna documentazione, di avere stipulato il contratto di assicurazione per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge.
4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata dalla Commissione consultiva di cui all'art. 41 per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dall'Amministrazione Comunale.
5. Esperite le predette formalità, sulla licenza sono riportati gli estremi della carta di circolazione (targa) dell'autovettura di cui sopra.
La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei funzionari o degli agenti municipali e provinciali all'uopo incaricati.
La licenza dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonchè per la durata del periodo di sospensione della stessa.

ART. 12 – DIFFIDA E SOSPENSIONE DELLA LICENZA

1. Le violazioni al presente Regolamento compiute dal titolare della licenza, sostituto o familiare, ecc., che non comportano la revoca o la decadenza della licenza stessa, sono punite, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della L.R. 24/95 con la sanzione amministrativa e pecuniaria da Euro 100 a Euro 500.
Qualora non siano ancora trascorsi due anni dall'accertamento della prima irregolarità, dopo la terza applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria, si applica la sospensione della licenza per un periodo non superiore a 90 giorni.
Qualora nell'arco di un quinquennio, a partire dalla prima infrazione, il titolare della licenza, sostituto o familiare, ecc., dovesse ancora incorrere in una sanzione di quelle di cui al presente articolo, si procede alla revoca della licenza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria.
2. La sospensione non può comunque essere inferiore al periodo di sospensione della carta di circolazione nei casi di infrazione previsti dal Codice della Strada.
3. All'interno delle aree comunali, comprensoriali, così come previsto dal primo comma dell'art. 2 della L. 21/92, la prestazione del servizio è obbligatoria. Il mancato rispetto di cui sopra comporta la sospensione, da uno a sei mesi, della licenza per il servizio taxi.
4. I provvedimenti di sospensione vengono adottati dal Sindaco che ha rilasciato la licenza, sentita la competente Commissione Consultiva di cui al successivo art. 41. Del provvedimento dovranno essere informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per le incombenze di loro competenza.
5. Qualora le infrazioni di cui al presente articolo non siano tali da procedere alla applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'autorità competente potrà infliggere una diffida al rispetto delle norme di Regolamento. Dopo la prima diffida, comunque, dovrà procedersi secondo quanto stabilito dal presente articolo.

ART. 13 - REVOCA DELLA LICENZA

1. La licenza per lo svolgimento del servizio taxi viene revocata dal Comune, sentita la competente Commissione Consultiva, nei seguenti casi:
 - a) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti per svolgere il servizio;
 - b) quando l'attività viene svolta da persone che non siano il titolare della licenza, il sostituto o il familiare così come individuati nei precedenti articoli;
 - c) quando il titolare della licenza si sia procurato con continuità servizi nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza;
 - d) quando l'autoveicolo adibito a taxi sia stato utilizzato per esercitare servizi ed itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati, in quanto in contrasto con la normativa vigente in materia di trasporto di persone (art. 87 Codice della strada) fatto salvo nulla osta preventivo rilasciato dal Comune.
 - e) Quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso (vedi ad esempio art. 22 del presente Regolamento);
 - f) Quando ricorra la responsabilità del titolare, del sostituto o del familiare nel mancato rispetto delle tariffe, nonché per manomissione del tassametro o per l'adozione di accorgimenti atti ad alterare il regolare funzionamento del tassametro e/o del contachilometri;
 - g) Quando il titolare della licenza abbia prestato la sua opera per favorire il contrabbando e comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
 - h) Quando il titolare della licenza sia incorso in uno dei provvedimenti previsti dall'art. 5 relativi al possesso dei requisiti di tipo morale;
 - i) Quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio e/o sia verificata recidività in violazioni varie del presente Regolamento;
 - j) Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - k) Per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.
2. Il provvedimento della revoca della licenza deve essere preceduto dalla contestazione degli addebiti da comunicarsi in due successive diffide notificate a distanza non inferiore a 30 giorni l'una dall'altra.
3. In caso in cui la revoca discenda da uno dei casi previsti dall'art. 5 al comma 4 o in altri casi non previsti nel presente articolo ma che siano di fatto di impedimento per l'espletamento del servizio, o che avrebbero comunque comportato la non possibilità di rilascio della licenza, è sufficiente la contestazione degli addebiti assegnando un termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni dell'interessato.
4. In caso di giustificazioni presentate dall'interessato a seguito della prima diffida, con la seconda diffida l'autorità Comunale è tenuta ad indicare le motivazioni di rigetto delle giustificazioni prodotte che dovranno essere riportate nell'atto di revoca della licenza.
5. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati la Provincia e l'Ufficio Provinciale M.C.T.C., per le incombenze di propria competenza (vedi esempio revoca della carta di circolazione).

ART. 14 – DECADENZA DELLA LICENZA

1. La licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi viene a decadere automaticamente con obbligo per il Sindaco di emanare il relativo provvedimento entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento:
 - a) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza secondo quanto previsto dall'art. 11;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - c) per il fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - d) per cessione della proprietà dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 gg;
 - e) per morte del titolare della licenza, allorchè tale evento sia tale da incidere sul servizio, salvo quanto disposto dall'art. 10.
2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente ufficio Provinciale della M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione e la Provincia.

ART. 15 – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AUTOVEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO

1. Il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio taxi, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2 del D.M. 18/04/1977 viene fissato con deliberazione dell'organo competente sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 41, tenendo presente i seguenti criteri:
 - a) l'entità della popolazione, del territorio comunale e di quello parziale residente nei vari nuclei dipendenti;
 - b) la distanza del Comune e delle frazioni dal capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché la distanza delle frazioni fra di loro e dal Comune centro;
 - c) l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto (Ferrovie dello Stato, Ferrovie concesse o in gestione governativa, nonché autoservizi di linea) interessanti il territorio comunale;
 - d) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone viciniori.
2. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia ai sensi dell'art. 3 comma 4 e 5 della L.R. 24/95 nonché del sindacato Provinciale di cui all'art. 40 del presente Regolamento.
3. Se le licenze così come determinate ai sensi dei commi precedenti non vengono assegnate entro 18 mesi dall'intervenuta disponibilità, la Provincia provvede alla revisione del numero delle licenze in capo al Comune revocando quelle non assegnate. In attesa del provvedimento di revisione, il Comune non procederà all'assegnazione delle licenze.

ART. 16 – CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI – VERIFICA E REVISIONE

1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni ed attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.
 - 1.1 L'esistenza di ogni altro supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura;
 - 1.2 Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 19. La sequenza delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe dovrà sempre essere progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.
 - 1.3 La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.
 - 1.4 Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal competente ufficio comunale che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, provvede alla piombatura.
 - 1.5 In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio comunale competente e a non effettuare servizio alcuno sino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.
 - 1.6 Il titolare di licenza che presta servizio con il tassametro non in perfetta conformità con la suesposta normativa o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato, commette infrazione disciplinare, perseguibile ai sensi del disposto degli articoli di cui al presente regolamento.
 - 1.7 In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".
 - 1.8 Di quanto sopra il conducente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio di Polizia Municipale.
 - 1.9 Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente dovrà condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo di corsa in base al percorso chilometrico effettuato.
2. Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi".
3. Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente.
4. Il colore per tutte le autovetture adibite al servizio taxi deve essere uniforme così come viene individuato con decreto del Ministero dei Trasporti. Attualmente con Decreto Ministeriale 19 novembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta a partire dal 1 gennaio 1993, deve essere bianca e con le caratteristiche individuate nel D.M. citato.
 - 4.1 La dicitura immatricolazione per la prima volta di cui all'art. 1 del D.M. 19 novembre 1992 deve essere intesa nel senso che l'immatricolazione si riferisce all'uso per servizio taxi.
 - 4.2 Le autovetture adibite al servizio taxi possono, ove previsto dai regolamenti comunali e secondo quanto da questi stabilito, recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un'altezza massima di 6 centimetri. Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi identificativi dell'azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza.
 - 4.3 Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata di 875 cmq.
5. A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio taxi, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal D.M. Trasporti n. 572 del 15.12.1992 (G.U. n. 79 del 05.04.1993).
6. Prima dell'immissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Commissione Consultiva di cui all'art. 41, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio della licenza.
7. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.
8. Ogni qualvolta la Commissione di cui all'art. 41 ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà rendere informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio Provinciale M.C.T.C. e nel contempo fornirne notizia

alla Provincia.

- Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art.13.
- La Commissione dovrà procedere almeno ogni due anni ad accertare che i veicoli siano nel dovuto stato di conservazione e di decoro per adempiere il servizio di cui al punto 9.

ART. 17 – CONTACHILOMETRI

- I veicoli adibiti al servizio taxi debbono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
- I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

ART. 18 – SOSTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

- Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività, purchè in migliore stato d'uso, da verificarsi da parte del Corpo di Polizia Municipale. Il veicolo inoltre deve essere munito di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti e di colore bianco con le caratteristiche precedentemente individuate.
- In tale ipotesi, sulla licenza deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
- La suddetta sostituzione dovrà essere comunicata alla Provincia.

ART. 19 – TARIFFE

- Il servizio di taxi si effettua a diretta richiesta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
- La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
- E' fatto obbligo ai taxisti che effettuano il servizio pubblico non di linea di esporre all'interno delle autovetture ed in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante le tariffe. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca.
- I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali e la Commissione di cui all'art. 41 ha il compito di verificarne l'esatta applicazione.
- Qualora si riscontrino che non vengono applicate le tariffe deliberate dall'autorità amministrativa competente, il Comune provvede a diffidare il titolare della licenza. Dopo due diffide nei confronti del medesimo soggetto, la licenza può essere revocata ai sensi dell'art. 13.
- Le tariffe sono approvate dal competente organo comunale e possono essere applicate soltanto dopo l'approvazione della Provincia.

ART. 20 – RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

- Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della licenza, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
- Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 21 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico, le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi comunali competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
- All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Sono stabilite idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
- I veicoli adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
- Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatte salve le determinazioni della Provincia di Torino rispetto all'area metropolitana Torinese e rispetto all'ambito territoriale dell'aeroporto "Città di Torino", ai sensi del comma 9 e 10 dell'art. 3 della L.R. 24/95.
- Il servizio taxi ha la precedenza assoluta nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, qualora sia stata autorizzata la sosta delle autovetture di noleggio con conducente, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della L.R. 21/92.
- E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i servizi pubblici.

ART. 22 – LUOGHI DI STAZIONAMENTO

- La Giunta Comunale, sentita la competente Commissione consultiva, determina i luoghi della città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.
- Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale.
- La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in

ciascuno dei luoghi stessi.

4. Tuttavia gli incaricati della sorveglianza del servizio, compresi i funzionari all'uopo incaricati dai Comuni e dalla Provincia, quando debbono far rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più stazioni e disporre che un certo numero sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

ART. 23 – STAZIONAMENTO DELLE AUTOVETTURE

1. In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra – secondo l'ordine di arrivo- e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.

ART. 24 – STAZIONAMENTO DAVANTI A TEATRI E LUOGHI DI SPETTACOLO

1. Le auto pubbliche possono approssimarsi ai teatri e ad altri luoghi di spettacolo, riunione o pubblico divertimento un'ora prima della fine degli spettacoli, riunioni ecc.
2. In tali casi le autovetture debbono collocarsi nel posto indicato dai Vigili Urbani e dalle Forze dell'Ordine, secondo l'ordine d'arrivo.

ART. 25 – TURNI DI SERVIZIO E ACQUISIZIONE DELLA CORSA

1. I turni di lavoro non potranno essere comunque superiori alle 12 ore giornaliere ed i turni di servizio dovranno comunque essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dalla Giunta Comunale ed approvati dalla Provincia.
2. Nell'ambito del territorio comunale o comprensoriale, ove definito, la corsa è acquisita:
 - a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta Comunale;
 - b) mediante sistemi di chiamata via radio;
 - c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tal caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

ART. 26 – SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista.

ART. 27 – TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

1. Il servizio è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
2. Il conducente ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente.
3. Il titolare dell'autorizzazione può adibire al servizio esclusivamente il veicolo di cui all'art. 54 lett. A) del D. Lvo 285/92; però, se il numero dei veicoli attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità risulta insufficiente a coprire le richieste di servizio, in Comune si riserva di indicare con successivo separato provvedimento, un congruo numero di autorizzazioni esistenti che dovranno essere necessariamente dotate di veicoli attrezzati e contestualmente dettare ulteriori specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

ART. 28 – COMPORTAMENTO DEL TASSISTA DURANTE IL SERVIZIO: OBBLIGHI E DIVIETI

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - c) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente autorità comunale;
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
 - g) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all'interno del veicolo;
 - h) curare la qualità del servizio in tutti i minimi particolari;
 - i) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto
 - j) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
 - a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (anche durante i periodi di sosta, tranne i casi di

- apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione dell'Autorità Comunale). Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'art. 26;
- c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
 - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - h) fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito;
 - i) esercitare servizi particolari concordati con i clienti o ad itinerari fissi (vedi b);
 - j) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
 - k) chiedere, per qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella concordata nel caso previsto dall'art. 16, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
 - l) abbandonare l'autovettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo (eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e opportunamente segnalate);
 - m) sdraiarsi sull'autovettura;
 - n) fumare o mangiare durante la corsa;
 - o) consumare i pasti durante il posteggio stando nell'interno del veicolo;
 - p) adibire l'autovettura alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
 - q) fare il servizio senza effettuare le segnalazioni ad esso inerenti;
 - r) eseguire il lavaggio delle autovetture sul sito di stazionamento;
 - s) stazionare in siti non destinati a tale scopo, salvo la facoltà prevista dall'art. 24.

ART. 29 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di :
 - a) fumare in vettura;
 - b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
 - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
 - g) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
 - h) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - i) compiere atti contrari alla decenza e al buon costume;
 - j) distribuire oggetti a scopo di pubblicità o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza;
2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al titolare ed al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento degli agenti di Polizia.

ART. 30 – RECLAMI

1. Per consentire eventuali reclami dell'utente o la ricerca di oggetti smarriti nell'interno dell'autovettura dovrà essere riportato il numero della licenza con apposita targhetta come da modello depositato presso il Comune.

ART. 31 – SOSPENSIONE DELLA CORSA

1. Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal tassametro.

ART. 32 – PUBBLICITA' SULLE AUTOVETTURE

1. Nel rispetto della vigente normativa, l'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno od all'esterno delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta Comunale previo parere del Corpo di Polizia Municipale. E' salvo il rispetto delle norme in materia di pubblicità.

ART. 33 – DISPOSIZIONE DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

1. Quando i passeggeri nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro. Non può in ogni caso essere concordata la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 34 – AUTOVETTURE FUORI SERVIZIO O FUORI TURNO

1. Quando le autovetture non sono in servizio non possono effettuare alcuna prestazione.
2. In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto dagli agenti di polizia municipale o da altri agenti della forza pubblica, né possono, anche se richiesti da cittadini privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.
3. I servizi non rifiutabili e i danni da essi eventualmente derivati alle autovetture, in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.
4. Le autovetture fuori servizio devono essere visibilmente segnalate al pubblico in modo idoneo.
5. Sono considerati fuori turno gli autoveicoli quando:
 - a) è scaduto il termine del turno di servizio;
 - b) avvengono guasti all'autoveicolo o il tassametro non funziona o funziona irregolarmente;
 - c) vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.
6. Le uscite fuori turno degli autoveicoli per i lavori di rimessa possono effettuarsi senza alcun permesso purchè non trasportino persone.
7. Gli ingaggi intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche fuori turno, purchè al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnalata sul tassametro si possa desumere che l'ingaggio sia avvenuto durante l'orario di turno di servizio.

ART. 35– DANNI

1. Il titolare ha diritto al risarcimento dei danni che l'utente abbia cagionato all'autovettura.

ART. 36 – PREZZO DEL SERVIZIO E DIRITTO AL PAGAMENTO

1. Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.
2. Se il tassametro non è stato messo in funzione, l'utente è tenuto a pagare esclusivamente il diritto fisso di chiamata.
3. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
4. I conducenti possono esigere la quota segnata dal tassametro e cessare il servizio quando i passeggeri scendano all'entrata di fabbricati i quali abbiano notoriamente più uscite, di teatri o di altri locali di pubbliche riunioni e nei luoghi nei quali non è consentita la sosta, salvo che i passeggeri, oltre la quota sul tassametro, non depositino una somma per tenere a loro disposizione la vettura per il periodo di tempo ad essi necessario.
5. In caso di guasto del tassametro il conducente dovrà condurre il passeggero a destinazione, qualora questi lo esiga e paghi un compenso in proporzione al percorso effettuato.

ART. 37 – OGGETTI DIMENTICATI

1. Al termine del turno i conducenti devono ispezionare diligentemente l'interno dell'autovettura e trovandovi qualche oggetto dimenticato, quando non ne possano dare immediata consegna al proprietario, devono consegnarlo entro 24 ore al Sindaco a mezzo dell'Ufficio Oggetti Rinvenuti presso la civica ripartizione Polizia o di una sezione territoriale dei Vigili Urbani.

ART. 38 – VIGILANZA E CONTRAVVENZIONI

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Provincie all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministro dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. Quando debba provvedersi alla revoca della licenza comunale, come previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, il provvedimento relativo è adottato dall'Autorità Comunale, nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento. Nel caso in cui il Comune non emetta il provvedimento la Provincia procede alla revisione del numero e tipo sugli autoveicoli ammissibili su servizio di taxi sentita la competente Commissione Provinciale.

ART. 39 – SINDACATO PROVINCIALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

1. Le deliberazioni dell'organo comunale, relative alla modifica del presente regolamento, alla determinazione del numero di licenze e all'approvazione delle tariffe, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili, se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L. R. 23 febbraio 1995, n. 24.

ART. 40 – COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento e all'assegnazione delle licenze, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di una apposita Commissione Consultiva, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 21/92 e art. 3 della legge regionale n. 24/95, così composta:
 - a) dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del servizio o ufficio che la presiede;
 - b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
 - c) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - d) da un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani di categoria;
 - e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla L.R. 12 luglio 1994, n. 23;

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 6 del presente regolamento, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) redige il bando di concorso secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 4 e redige la graduatoria di merito;
 - d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
5. La Commissione dura in carica quattro anni, in analogia a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, della L.R. 24/95;
6. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni previste dalla Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

ART. 41 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa richiamo oltre alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 ed alla L. 21/92, agli altri Regolamenti Comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.